

Sezione: TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 167

Anno: 2006

Materia: PENSIONI

Data pubblicazione: 31/03/2006

REPUBBLICA ITALIANA

sent. 167/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai signori magistrati :

Dott. Giorgio CAPONE	Presidente
Dott. Enzo ROTOLO	Consigliere
Dott. Luciano CALAMARO	Consigliere
Dott. Eugenio SCHLITZER	Consigliere
Dott. Amedeo ROZERA	Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n. 21871 del registro di segreteria proposto da A. R. avverso la sentenza n. 1128 del 6 aprile 2004 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Lazio;

Visto l'atto d'appello;

Esaminati tutti gli altri documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 17 marzo 2006, con l'assistenza del Segretario Lucia Bianco, il relatore Consigliere dott. Amedeo Rozera e l'Avv. Antonio Fonzi;

Ritenuto in

FATTO

Con l'impugnata sentenza è stato respinto il ricorso proposto da A. R., già Ispettore della Polizia di Stato in pensione dal 1 marzo 1985, avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno in data 10 maggio 1999, con il quale era stata liquidata la somma di £. 3.121.710 a titolo di interessi e rivalutazione in esecuzione della sentenza della Sezione giurisdizionale Lazio n. 553/1997 che aveva riconosciuto il diritto del medesimo ai predetti accessori sui ratei arretrati di pensione privilegiata maturati nel periodo 1 marzo 1985 – 27 febbraio 1992 sull'importo di £. 16.561.374 corrispostegli per competenze arretrate a titolo di conguaglio fra pensione definitiva e provvisoria. Il primo giudice ha motivato nel senso che il provvedimento impugnato costituisce atto meramente esecutivo di un giudicato, e, in quanto tale, sanzionabile solo nei limiti in cui sia difforme dal giudicato stesso.

Avverso la sentenza ha proposto appello il A. R., con il patrocinio dell'Avv. Antonio Fonzi, ribadendo che, non essendo stati gli interessi liquidati contemporaneamente alla sorte capitale, deve essere riconosciuto il diritto agli interessi sulla somma dovuta per interessi dal giorno del pagamento degli arretrati al soddisfo.

L'Amministrazione ha depositato in data 22 febbraio 2006 una propria memoria con la quale chiede il rigetto dell'appello e, in subordine, l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione in caso di accoglimento.

All'odierna pubblica udienza, l'Avv. Fonzi ha concluso richiamando l'atto scritto.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è fondato e deve esse accolto alla luce dei principi già affermati, in fattispecie analoga, da questa Sezione (da ultimo, sent. n. 747 del 7 dicembre 2005) dai quali il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Il primo giudice non ha, infatti, considerato che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato l'art. 1283 c.c. nella parte in cui stabilisce che gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale.

Orbene, come emerge dagli atti di causa, l'interessato aveva proposto ricorso per ottenere la liquidazione degli interessi relativi al ritardato pagamento del trattamento pensionistico e che la Sezione territoriale con sentenza n. 553 del 1997 ha accolto il ricorso: tuttavia, l'Amministrazione non ha pagato immediatamente quanto dovuto in base alla pronuncia, ma lo ha fatto con ulteriore ritardo (decreto del 10 maggio 1999).

Deve, quindi, essere accolta la tesi dell'appellante secondo cui il calcolo degli interessi legali avrebbe potuto essere effettuata con riferimento alla data in cui era stata riconosciuta la sorte capitale, cioè i ratei arretrati, avvenuta il 23 luglio 1992, solo nel caso in cui l'amministrazione li avesse corrisposti contestualmente ad essi.

Avendo, invece, ulteriormente indugiato in tale adempimento, ha fatto sorgere a sua carico un'obbligazione pecuniaria del tutto autonoma rispetto a quella precedente, nei confronti della quale vigono le ordinarie regole dell'adempimento:

Pertanto, l'appello va accolto e per l'effetto riconosciuto al sig. A. R. il diritto agli interessi legali dalla data del pagamento dei ratei arretrati fino al soddisfo.

L'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione in via subordinata è inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello.

Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M

La Corte dei conti – Sezione Terza Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, accoglie, nei termini di cui in motivazione, l'appello proposto da A. R. avverso la sentenza in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2006.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE	IL PRESIDENTE
f.to Amedeo Rozera	f.to Giorgio Capone

Depositata nella segreteria della Sezione il giorno 31 marzo 2006

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Di Virgilio